

**Allegato 2 alla determina “SERVIZI ASSICURATIVI – GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA INFORTUNI. DETERMINA A CONTRATTARE”.**

**“Requisiti speciali ed elementi da inserire nel bando/capitolato”**

**LOTTI:** alla luce del disposto di cui all’art. 58 D. Lgs. 36/2023, è stato deciso di non suddividere il contratto in lotti, non ritenendolo possibile in quanto il rischio risulta coperto dal mercato assicurativo con un’unica polizza.

**COASSICURAZIONE:** in caso di coassicurazione, è ammessa la modifica delle imprese coassicuratrici qualora l’impresa delegataria provveda alla sostituzione con altre imprese in possesso dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara, senza alcun onere o pregiudizio per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera d), del Codice.

**REVISIONE PREZZI:** in applicazione dell’art. 60 D. Lgs 36/2023 è prevista la seguente clausola di revisione prezzi: fino al termine della prima annualità il premio è fisso e invariabile salva la regolazione ai sensi dell’art 5 della Sezione 2 del capitolato. Dal secondo anno è ammessa la revisione del premio su richiesta adeguatamente documentata e motivata da parte dell’Assicuratore; in tutti i casi non può essere giustificata dall’andamento dei sinistri in quanto il contratto assicurativo è aleatorio per sua natura. Non si applica l’art. 1664 del codice civile. La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Non si applica retroattivamente.

Nell’ambito dell’istruttoria per l’eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all’art. 60 D. Lgs 36/2023, si farà riferimento all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) alla data del 31 dicembre antecedente la nuova annualità quale limite massimo possibile per l’entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. A titolo esemplificativo, qualora venisse chiesta la revisione per la seconda annualità (2025/2026), si farà riferimento all’indice ISTAT alla data del 31 dicembre 2024. Non è ammessa nessun’altra forma di revisione contrattuale.

**COSTO DELLA MANODOPERA:** il costo della manodopera è stato stimato, per il triennio, in € 4.800,00, calcolato sulla base di quanto riportato nella Relazione Tecnico Illustrativa, prendendo a riferimento il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione/assistenza (codice: J131).

**ONERI PER LA SICUREZZA:** nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, non sono presenti oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze.

**PRESTAZIONI SECONDARIE:** considerata la natura omogenea del servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie.

**CLAUSOLA SOCIALE:** tenuto conto della tipologia del contratto, non trova applicazione la clausola sociale volta alla stabilità occupazionale prevista dall’art. 57 D.Lgs. 36/2023.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa, nonché dei seguenti requisiti:

**REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per gli operatori economici tenuti a tale obbligo;
- autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge per l’esercizio dei rami assicurativi oggetto del presente appalto) previsti dalla vigente normativa (Codice delle assicurazioni private Dlgs 209/2005);

**REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

- aver realizzato in ambito U.E., negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, una raccolta premi di importo non inferiore a € 30.000.000,00, nei rami danni, in ciascun esercizio, ritenendo tale soglia congrua in considerazione della particolarità del mercato assicurativo e dell'esigenza di garantire la capacità di far fronte ai rischi oggetto della copertura; tale requisito sarà verificabile attraverso un estratto del bilancio con specifica indicazione da parte del concorrente del punto da cui risulta l'ammontare della raccolta premi;

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 36/2023 o di coassicurazioni:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti integralmente da ciascuna impresa componente;
- ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del Codice, il requisito di capacità economico-finanziaria:
- in caso di raggruppamenti dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento;
- in caso di coassicurazioni dovrà essere posseduto da ciascuna coassicuratrice per una quota non minore a quella di ritenzione del rischio;
- la mandataria o la delegataria (in caso di coassicurazioni) dovranno comunque ritenere una quota di rischio non inferiore al 60% e le mandanti o le coassicuratrici una quota non inferiore al 20% ciascuna;